



# PROTOCOLLO GENERALE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID NEL CENTRO GIOVANI SUB

Piano di controllo e prevenzione delle infezioni da Covid-19

Informativa ai ragazzi frequentanti il centro giovani SUB di Appiano sulle misure di prevenzione

## Introduzione

In questi mesi ci siamo trovati ad affrontare una situazione di anormalità globale. Abbiamo rinunciato a uno stabile stile di vita adattandolo all'emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo.

Ora, con cautela, stiamo cercando di tornare alla normalità, mantenendo costante la sicurezza per noi stessi e gli altri.

In base ai protocolli adottati dalla Provincia Alto-Adige, il centro ha realizzato un documento informativo sulle misure organizzative e di prevenzione.

## Regolamento

In base alla Legge provinciale n. 4/20 dell'8 maggio 2020 sulle misure per contenere la diffusione di Covid-19, secondo l'articolo 1 comma 12 (*Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui all'allegato A, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale.*) e comma 16 (*A decorrere dall'11 maggio 2020 le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, riprendono piena attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.*), nella ripresa dell'attività del centro SUB si stabilisce che:

### 1. Regole e misure generali

- I. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l'ufficiale

sanitario. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica.

- II. All'aperto e negli spazi comuni deve essere sempre mantenuta un distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente.
- III. In tutti i luoghi chiusi, tutti indistintamente, devono usare le protezioni delle vie respiratorie e mantenere una distanza di un metro.
- IV. Come protezioni delle vie respiratorie sono utilizzate mascherine chirurgiche monouso o, in alternativa, mascherine in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio, che, se indossate correttamente, assicurano la copertura della bocca e del naso. Possono altresì essere utilizzate idonee visiere protettive o protezioni equivalenti. Le mascherine devono essere tutte senza valvola.
- V. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico deve sempre e ovunque essere possibile per gli utenti la disinfezione delle mani. Si raccomanda inoltre che tutti i cittadini portino sempre con sé il disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.

## **2. Norme specifiche per le attività menzionate**

- I. Per tutte le attività, dove non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata, viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona per 10 m<sup>2</sup>. I proprietari o gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa regola di 1/10.
- II. Deve essere garantita la pulizia e l'igiene ambientale periodica.

- III. Deve essere garantita, se realizzabile, una adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d'aria.
  
- IV. Ai sensi del punto I. 6 deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, in caso di utilizzo da parte dei clienti.
  
- V. In tutte le attività economiche, dove durante l'attività si concretizza una distanza ravvicinata per un prolungato periodo di tempo al di sotto di 1 metro tra l'addetto al lavoro ed il cliente, l'addetto al lavoro deve indossare una maschera di tipo FFP2 senza valvola o equivalente, mentre il cliente deve indossare una protezione respiratoria di cui al punto I. 5. È fatta eccezione per i clienti che usufruiscono di prestazioni mediche concernenti le vie respiratorie (ad esempio visite dentistiche o otorinolaringoiatriche). Una visiera di avvistamento è considerata equivalente allo standard FFP2.

### **3. Misure specifiche per attività culturali**

- I. Le attività culturali di cui all'articolo 1, comma 16, si esercitano nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2., I-V. Sono considerate come attività culturali anche le attività di educazione permanente.

### **4. Senso di responsabilità**

Responsabilità per se stessi, ma anche per gli altri. Rispettare le regole vigenti e usare prudenza è un evidente dovere civico nell'interesse della comunità. Senza questo senso di responsabilità da parte di ognuno non si riuscirà a ripartire per creare nuovo benessere. È quindi importante mantenere le distanze, coprire naso e bocca, osservare le regole igieniche, essere attenti e rispettosi degli altri.

Gli operatori del centro